Numero registro generale 19086/2021
Numero sezionale 6914/2022
Numero di raccolta generale 22262/2022
Data pubblicazione 14/07/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Oggetto: compensi professionali

composta dagli Ill.mi Magistrati

Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -

Mauro Mocci - Consigliere - R.G.N. 19086/2021

Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel.- C.C. – 1.7.2022.

Mauro Criscuolo - Consigliere -

Stefano Oliva - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19086/2021 R.G., proposto da

(omissis) **,** rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis) , con domicilio eletto in (omissis) .

-RICORRENTE-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

-INTIMATO -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 7923/2021, depositata in data 16.6.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. (omissis) ha proposto opposizione avverso il provvedimento con cui gli era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la protezione internazionale.

Il tribunale, in accoglimento dell'opposizione, ha riformato integralmente il provvedimento, liquidando le spese della difesa

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

svolta nell'ambito del giudizio presupposto ma senza nulla statuire sulle spese dell'opposizione.

Per la cassazione dell'ordinanza (omissis) propone ricorso in due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha formulato difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c., 9 D.L. 1/2012, 82, comma 1, 116, comma 1, D.P.R. 115/2002, 4, comma 1 e 12, comma 1, D.M. 55/2014, lamentando che il tribunale abbia omesso di pronunciare sulle spese processuali, benché anche nel giudizio di opposizione tale statuizione è doverosa e deve fondarsi sul criterio della soccombenza.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c., 9 D.L. 1/2012 e del D.M. 140/2012, assumendo che il tribunale, nonostante l'espressa richiesta del ricorrente, non abbia regolato le spese dell'opposizione.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Il Tribunale, accolta integralmente l'opposizione al provvedimento di revoca all'ammissione al gratuito patrocinio, nulla ha disposto sulle spese.

Detta omissione non integra un errore emendabile con il procedimento di correzione, poiché dalla motivazione del provvedimento non si evince alcuna disposizione, riguardo alle spese, in favore della parte vincitrice (Cass. s.u. 16415/2018; Cass. 29029/2018).

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

Il tribunale – non avendo regolato le spese processuali - è incorso nella violazione denunciata: l'omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che deve perciò contenere la regolazione delle spese conseguente al "decisum", come imposto dagli artt. 91-98 c.p.c. (Cass. 651/2022; Cass. 9263/2017; Cass. 14356/2012).
Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso.
L'ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 1.7.2022.

IL PRESIDENTE

Luigi Giovanni Lombardo

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9